

Regolamento disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Collegio sindacale

Consiglio di Amministrazione 22/03/2024

Assemblea 20/04/2024

Indice

	Pagina
Indice	2
1 Obiettivo del documento	3
2 Quadro normativo di riferimento	3
2.1 Normativa esterna.....	3
2.2 Normativa interna.....	3
3 Definizioni e acronimi	4
4 Ambito di applicazione.....	5
5 Principali ruoli e responsabilità	5
5.1 Consiglio di amministrazione.....	5
5.2 Collegio sindacale.....	5
5.3 Assemblea dei soci	5
5.4 Affari societari e legali (AGA)	5
6 Procedure e macro-attività.....	6
6.1 Determinazione dei limiti al cumulo degli incarichi.....	6
6.2 Specificazioni dei limiti	6
6.3 Superamento dei limiti al cumulo degli incarichi e obblighi di informativa	7
6.4 Processo di valutazione della disponibilità di tempo.....	8

1 Obiettivo del documento

La disponibilità di tempo rappresenta uno dei requisiti necessari all'assunzione dell'incarico di componente del Collegio sindacale ed è preordinata all'efficace svolgimento dei compiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale affida ai Sindaci.

Poiché la titolarità di cariche molteplici è un fattore importante che può influenzare la disponibilità di tempo, il presente regolamento "Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Collegio sindacale" (di seguito, il "Regolamento"), adottato da Banca Popolare dell'Alto Adige Spa (di seguito, la "Banca" o "Volksbank" o "BPAA") alla luce del quadro normativo di riferimento e delle previsioni statutarie nel prosieguo richiamate, disciplina il numero massimo di incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dai componenti del Collegio sindacale della Banca. Tale Regolamento tiene conto della natura dei suddetti incarichi nonché delle caratteristiche e dimensioni delle società nelle quali i Sindaci rivestono gli stessi.

Oltre al numero degli incarichi (fattore quantitativo), il Regolamento disciplina altresì gli adempimenti posti in capo al Collegio sindacale, quale "organo competente" chiamato ad effettuare ai sensi della normativa vigente, la valutazione (preventiva) circa la disponibilità di tempo che ciascun Sindaco può riservare all'espletamento dell'incarico nonché, in corso di mandato, la verifica circa l'idoneità del tempo effettivamente dedicato. |

2 Quadro normativo di riferimento

Il Regolamento è stato redatto in applicazione delle seguenti previsioni normative e statutarie. |

2.1 Normativa esterna

- Decreto Legislativo n. 385/1993 (TUB), art. 26;
- Decreto Legge n. 201/2011 ("Salva Italia"), convertito con modificazioni con Legge n. 214/2011, art. 36 (c.d. "divieto di *interlocking*") e Criteri delle Autorità di Vigilanza per l'applicazione del divieto di *interlocking*;
- Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 (Decreto MEF);
- Disposizioni di Vigilanza per le banche, Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1;
- Orientamenti (Banca d'Italia) in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche LSI (...). |

2.2 Normativa interna

- Statuto sociale, art. 13 (Competenze dell'Assemblea) e art. 32 (Collegio Sindacale). |

3 Definizioni e acronimi

Banca o Volksbank o BPAA	Banca Popolare dell'Alto Adige Spa e Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare dell'Alto Adige
Collegio sindacale o Organo di controllo o Cs	il Collegio sindacale di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
Consiglio di amministrazione o Consiglio o Cda	il Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
Emittenti	Le società di cui all'art. 144- <i>duodecies</i> del Regolamento Consob n.11971/1999 (Regolamento Emittenti) e successive modifiche ed integrazioni.
Incarichi	gli incarichi esecutivi e non esecutivi ricoperti dai componenti effettivi del Collegio sindacale di BPAA presso società terze rilevanti così come di seguito definite (nelle società estere, si considerano gli incarichi equivalenti agli stessi, in base alla normativa applicabile alla società).
Incarichi esecutivi	l'incarico di: (i) componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione (sistema dualistico) che: a) è membro del comitato esecutivo, ove istituito, o destinatario di deleghe o che svolge, anche di fatto, funzioni attinenti alla gestione aziendale; b) riveste incarichi direttivi, sovrintende a specifiche aree della gestione aziendale o partecipa a comitati manageriali, comunque denominati; (ii) direttore generale, comunque denominato.
Incarico non esecutivo	l'incarico di: (i) componente del consiglio di amministrazione non esecutivo; (ii) componente del collegio sindacale; (iii) componente del comitato di controllo sulla gestione (sistema monistico); (iv) componente del consiglio di sorveglianza (sistema dualistico).
Informativa al pubblico in materia di governo societario	il documento informativo redatto dalla Banca ai sensi della Circolare n. 285/2013, Titolo IV, Capitolo 1°, Sezione VII e pubblicato sul sito internet www.volksbank.it , nella sezione Corporate Governance, Documenti societari.
Organi sociali	gli Organi di amministrazione e di controllo.
Regolamento	il presente Regolamento Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Collegio sindacale.
Società di interesse pubblico	Le società di cui all'art. 144- <i>duodecies</i> del Regolamento Consob n.11971/1999 (Regolamento Emittenti) e successive modifiche ed integrazioni.

Statuto sociale o Statuto lo Statuto sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa nella versione tempo per tempo vigente.

4 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica ai Sindaci nominati dopo la data della sua approvazione.

L'applicazione dei principi stabiliti dal presente Regolamento lascia impregiudicato il divieto di ricoprire incarichi in aziende previsto dall'art. 32 dello Statuto nonché quanto previsto dall'art. 36 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 (divieto di *interlocking*); in merito, con provvedimento congiunto Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20 aprile 2012, sono stati individuati i criteri per l'applicazione della suddetta disposizione.

Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare tempo per tempo vigente.

5 Principali ruoli e responsabilità

5.1 Consiglio di amministrazione

Nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 28 dello Statuto, il Consiglio di amministrazione approva il presente Regolamento – con il contributo consultivo del Comitato Amministratori indipendenti, sentito il Collegio sindacale – da sottoporre all'Assemblea dei soci. Gli aggiornamenti successivi sono approvati con le medesime modalità

5.2 Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è sentito dal Consiglio di amministrazione in occasione dell'approvazione del presente Regolamento, tenuto in particolare conto del ruolo dell'Organo di controllo quale "organo competente" nell'ambito delle valutazioni dell'idoneità dei Sindaci.

5.3 Assemblea dei soci

Nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 13 dello Statuto, l'Assemblea approva il presente Regolamento che viene successivamente pubblicato sul sito internet della Banca a cura di Affari societari e legali.

5.4 Affari societari e legali (AGA)

Affari societari e legali cura la predisposizione del presente Regolamento. Cura altresì la raccolta e la gestione, anche mediante gli applicativi in uso, delle dichiarazioni/informazioni rese dai Sindaci circa le cariche dagli stessi ricoperte presso società terze ai sensi del presente Regolamento.

6 Procedure e macro-attività

Nell'ambito della disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Collegio sindacale si possono distinguere le seguenti fasi trattate nei paragrafi successivi:

- determinazione dei limiti al cumulo degli incarichi;
- specificazioni dei limiti;
- superamento dei limiti al cumulo degli incarichi e obblighi di informativa;
- processo di valutazione della disponibilità di tempo.

6.1 Determinazione dei limiti al cumulo degli incarichi

Ciascun Sindaco, oltre all'incarico ricoperto presso BPAA, può ricoprire contemporaneamente soltanto una delle seguenti combinazioni di incarichi alternative, ferme restando eventuali deroghe al numero massimo di incarichi che il Collegio sindacale potrà valutare nell'interesse della Banca e a fronte della disponibilità di tempo per l'incarico in BPAA e del rispetto dei limiti cogenti previsti dalla normativa – anche regolamentare – pro tempore vigente che il Sindaco dovrà comunque garantire:

a) 2 incarichi esecutivi e 3 incarichi non esecutivi;

oppure

b) 5 incarichi non esecutivi.

Ai fini del suddetto calcolo, si considera come unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti:

i. all'interno del medesimo gruppo;

ii. nelle società non rientranti nel Gruppo BPAA, in cui BPAA detenga una partecipazione, diretta o indiretta, che rappresenta almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tali società.

L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi è esecutivo; negli altri casi si considera non esecutivo.

6.2 Specificazioni dei limiti

Sono esclusi dal calcolo di cui al precedente paragrafo 6.1 gli incarichi ricoperti dal Sindaco presso società – diverse dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico – che, in base all'ultimo bilancio approvato, occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 20 milioni di euro.

È fatta comunque salva la possibilità per il Collegio sindacale di effettuare una diversa valutazione sulla rilevanza o meno delle società presso la quale il Sindaco ricopre un incarico ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo del presente Regolamento.

Sono altresì esclusi dal calcolo di cui al precedente paragrafo 6.1 gli incarichi ricoperti dal Sindaco:

- a) presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;
- b) in qualità di professionista presso società tra professionisti;
- c) quale sindaco supplente;
- d) gli incarichi assunti nell'ambito di procedimenti previsti dall'art. 2409, quarto comma, del cod. civ., l'incarico di liquidatore nell'ambito della liquidazione volontaria nonché gli incarichi assunti nell'ambito di procedure previste dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti enti di interesse pubblico;
- e) gli incarichi ricoperti presso organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: enti pubblici non economici, associazioni riconosciute o non riconosciute, comitati, fondazioni, ONLUS.

6.3 Superamento dei limiti al cumulo degli incarichi e obblighi di informativa

In occasione dell'Assemblea chiamata a nominare il Collegio sindacale, è reso noto l'elenco degli incarichi esecutivi e non esecutivi ricoperti presso società terze che i candidati Sindaci sono tenuti a fornire unitamente alla comunicazione di cui al successivo paragrafo 6.4 del presente Regolamento.

Nel corso del mandato, i Sindaci sono tenuti a fornire alla Banca tutte le informazioni necessarie, ivi incluso, in caso di variazioni, il loro costante e tempestivo aggiornamento. Dette informazioni ed i relativi aggiornamenti sono resi per iscritto, avvalendosi anche della modulistica predisposta da Affari societari e legali. Sono fatte salve le disposizioni previste in base alle norme tempo per tempo vigenti in materia di prevenzione dei conflitti di interesse.

I Sindaci sono altresì tenuti ad adempiere nei termini e con le modalità indicate tempo per tempo dal Regolamento Emittenti agli obblighi informativi alla Consob in quanto applicabili.

Nel caso di superamento del limite al cumulo incarichi, i Sindaci informano tempestivamente il Collegio sindacale, il quale valuta la circostanza nell'interesse della Banca ed invita il Sindaco ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto di questo Regolamento.

Qualora gli incarichi ricoperti presso società terze non pregiudichino la possibilità per il Sindaco di dedicare all'incarico presso BPAA tempo adeguato a svolgere in modo efficace le proprie funzioni, il Collegio sindacale potrà valutare ed avrà facoltà di derogare ai limiti sopra previsti. Tale deroga, da applicare caso per caso ed in funzione dell'interesse della Banca, dovrà tenere conto delle circostanze specifiche quali a titolo semplificativo e non esaustivo: l'assetto organizzativo interno, la tipologia di attività, l'effettivo time commitment richiesto da tali società terze. Di tale valutazione si darà atto nell'ambito del documento "Informativa al pubblico in materia di governo societario".

6.4 Processo di valutazione della disponibilità di tempo

Il Sindaco riserva al mandato in Collegio sindacale il tempo necessario per adempiere l'incarico con diligenza professionale e dichiara di aver valutato l'impegno e di possedere le risorse di tempo tenuto conto dell'impegno preventivamente indicato dalla Banca. All'atto della candidatura e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, tenuto conto della stima di cui sopra, ciascun Sindaco comunica:

- gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti;
- le altre attività lavorative svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo.

Nell'ambito della suddetta comunicazione il Sindaco specifica il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono e dichiara di poter dedicare all'incarico il tempo stimato necessario dalla Banca.

A seguito della nomina assembleare, il Collegio sindacale valuta, tra l'altro, se il tempo che il Sindaco può concretamente dedicare sia idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico e, nel corso del mandato, con cadenza periodica, l'idoneità del tempo effettivamente dedicato.

Per considerare sufficiente l'impegno in termini di tempo che un esponente può dedicare allo svolgimento dell'incarico, il Collegio sindacale conduce tanto una valutazione di tipo quantitativo sul numero degli altri incarichi dallo stesso ricoperti che qualitativa, prendendo in considerazione ad es. fattori quali:

- le dimensioni e la situazione degli enti in cui le cariche sono ricoperte unitamente a natura, portata e complessità delle attività;
- il luogo o il paese di insediamento degli enti;
- altri impegni e circostanze di natura personale o professionale (ad esempio un procedimento giudiziario in cui l'esponente è coinvolto);
- i tempi di viaggio necessari per il ruolo;
- il numero di riunioni previste per gli organi di amministrazione e controllo;
- il tempo necessario per la preparazione e la formazione continua nonché per affrontare circostanze impreviste.